Bur n. 156 del 10/11/2026

(Codice interno: 595837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENERGIA n. 28 del 6 novembre 2026

Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026 ad oggetto "Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 72 MW (290 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Sandrigo (VI). Richiedente: Sandrigo FL S.r.l., sede legale in Via Statale Sud, 117, 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.IVA 04163450366". Rettifica importo garanzie finanziarie.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica l'importo delle garanzie finanziarie determinate nel Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026 e conseguentemente si modifica il punto 8. di detto Decreto.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026 ad oggetto "Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo (BESS) elettrochimico stand-alone, come definito dall'Allegato C, Sezione I, lettera u) del D. Lgs 190/2024, da 72 MW (290 MWh) e delle opere ed infrastrutture connesse alla RTN ricadenti nel Comune di Sandrigo (VI). Richiedente: Sandrigo FL S.r.l., sede legale in Via Statale Sud, 117, 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.IVA 04163450366";

PRESO ATTO che il punto 3) dell'allegato "B" della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 20 novembre 2025, recante disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. 190/2024, prevede che "*per la stima dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di connessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, nonché relativamente alle tipologie di garanzie finanziarie ammissibili, occorre tener conto dei seguenti indirizzi:*

[… omissis…]

c) per gli impianti da autorizzare ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2024, secondo le indicazioni previste al comma 10, lettera d), dello stesso articolo 9, le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta a favore delle amministrazioni procedenti sono poste pari al costo di dismissione dell'impianto e dell'elettrodotto di connessione di utenza e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi, stimati dal proponente ed indicati all'interno all'istanza di autorizzazione unica. L'oggetto della garanzia deve corrispondere a tutti gli obblighi derivanti dalla rimessa in pristino dei luoghi o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, secondo quanto indicato in precedenza. L'importo della garanzia è pari ai costi specificatamente quantificati, come precisato al presente punto, comprensivi di oneri fiscali, nella misura di legge, e di spese tecniche nella misura del 10 per cento";

CONSIDERATO che al punto n. 8. del dispositivo del succitato Decreto n. 12/2026 veniva erroneamente determinato in € 159.347,77, l'importo delle garanzie richieste per le finalità di cui all'art. 9 comma 10 lett. d) del D.lgs. 190/2024, non considerando correttamente l'importo previsto dal Quadro Economico relativo al Piano di Rispristino quantificato in € 1.593.477,73 iva compresa, nonché comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare l'importo delle garanzie finanziarie che il proponente, in ordine all'impianto oggetto di autorizzazione, dovrà prestare alla Regione del Veneto – Direzione Energia, a copertura dei costi di dismissione dell'impianto, delle opere di commessione di utenza e per il ripristino dello stato dei luoghi, in € 1.593.477,73, IVA compresa, importo comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali così come desumibile dal Quadro Economico finale allegato al succitato Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026 (rif. elaborato "F-b5_Rimessa_Prist_01_R2_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf" e "F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto _L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf");

DATO ATTO che, eccezion fatta per la parte riguardante la determinazione delle succitate garanzie, è fatto salvo il contenuto del DDR n. 12/2026;

RICHIAMATO l'art. 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 che prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dei medesimi siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;

RICHIAMATO l'art. 23 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n 794 del 15 luglio 2025 ad oggetto "Adempimenti conseguenti all'attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all'Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 20 novembre 2025 recante "Prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. n. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" con particolare riguardo all'Allegato B "Disciplina delle garanzie inerenti gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone" e all'Allegato B1 "schema di contratto di garanzia inerente gli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo c.d. BESS in modalità stand alone";

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano, Programmazione Comunitaria, Cultura e Turismo n. 2 del 22.07.2026;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare, rideterminandolo in € 1.593.477,73, IVA compresa, l'importo delle garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta e ogni eccezione rimossa, rilasciate dal Proponente a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato "ante operam" alla fine del periodo di esercizio dell'impianto autorizzato con Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026, come desunto dal documento denominato "F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto _L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf", acquisito in atti al prot. reg. n. 697204 del 29.12.2025;
3. di sostituire, conseguentemente, il punto 8. del Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026 come di seguito indicato:

   8. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 190/2024:

   a. *devono essere presentate alla Regione del Veneto - Direzione Energia, prima dell'inizio lavori e comunque entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica, pena decadenza del titolo abilitativo, le garanzie finanziarie di cui a prima e semplice richiesta ed ogni eccezione rimossa, rilasciate a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi allo stato "ante operam" a fine del periodo di esercizio dell'impianto, come da Piano di ripristino (elaborato "F-b5_Rimessa_Prist_01_R2_L2511SDR72_Relazione di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi_signed_signed.pdf" e "F-b1_Rel_14_R1_desc_impianto _L2511SDR72_Computo metrico estimativo dismissione e QE_signed_signed.pdf").*
   b. *La fideiussione, conformemente a quanto previsto all'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 - D.M. 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR n. 1473 del 20 novembre 2025, è quantificata dell'importo di 1.593.477,73 € IVA compresa, presente nel Quadro Economico finale, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese tecniche e contributi previdenziali.*
   c. *L'importo di base della fidejussione da prestare va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni, alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGR 1473/2025.*

4. di stabilire che il termine di 120 giorni di cui al punto 8. del succitato Decreto, così come modificato dal presente provvedimento, decorre dalla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando che le garanzie dovranno comunque essere presentate prima dell'avvio dei lavori qualora antecedente a tale termine ultimo;
5. di dare atto che, per quanto non modificato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto già disposto dal Decreto del Direttore della Direzione Energia n. 12 del 2 settembre 2026;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di comunicare il presente provvedimento al Proponente "Sandrigo FL S.r.l." e agli altri soggetti interessati;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rita Steffanutto